

COMUNE DI BADOLATO
PROVINCIA DI CATANZARO



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
STRAGIUDIZIALE DEI TRIBUTI COMUNALI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 34 del 18/12/2021

Sommario

Articolo 1 - Ambito di applicazione	3
Articolo 2 - Oggetto	3
Articolo 3 - Violazioni oggetto della definizione.....	3
Articolo 4 - Definizione agevolata delle liti pendenti	3
Articolo 5 - Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata.....	4
Articolo 6 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata	4
Articolo 7 - Norme transitorie e finali	4

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi:
 - a) Imposta comunale sugli immobili (ICI);
 - b) Imposta Municipale Unica (IMU)
 - c) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
 - d) Tributo Comunale sui rifiuti e servizi (TARES)
 - e) Tassa Rifiuti (TARI)
 - f) Sulle entrate di natura patrimoniale relative al Servizio Idrico Integrato

Articolo 2 - Oggetto

- a) Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2020, nelle materie di cui all'art. 1, secondo le disposizioni che seguono.

Articolo 3 - Violazioni oggetto della definizione

1. Possono essere definite, senza irrogazione di sanzioni ed applicazione di interessi, le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2020, attinenti agli obblighi di dichiarazione e/o versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti.
2. Sono escluse dalla definizione agevolata di cui al comma precedente le omissioni e le irregolarità per le quali, a seguito di notifica di avviso di liquidazione o accertamento per le quali sia intervenuto il pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;
3. La definizione avviene mediante la presentazione di una apposita richiesta di "definizione agevolata" entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, su appositi modelli predisposti dal comune. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido, può essere presentata al protocollo del Comune o spedita per posta con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata allegando documento di riconoscimento.

Articolo 4 - Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le controversie tributarie riguardanti i tributi di cui all'art. 1, pendenti in ogni stato e grado alla data del 31.12.2020, possono essere definite con il pagamento di una somma pari all'imposta ed interessi con esclusione delle sanzioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi di cui all'articolo 3 comma 3), con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo oggetto di controversia.
3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
4. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto al precedente comma 2, questo ente provvederà a trasmettere ai competenti organi giurisdizionali l'elenco dei contribuenti che hanno presentato istanza di definizione agevolata per tributi oggetto di controversia.

5. Sarà cura del contribuente presentare al giudice competente apposita richiesta di sospensione del giudizio, corredata dalla fotocopia dell'istanza di definizione agevolata e della relativa ricevuta di presentazione.
6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

Articolo 5 - Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, contestuale alla data di deposito dell'apposita richiesta, mediante versamento da eseguirsi mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria.
2. Il contribuente potrà richiedere il pagamento rateizzato secondo le seguenti scadenze perentorie:
 - Anticipo immediato dal 10% al 20% in relazione alla situazione ISEE
 - Numero massimo di 24 rate superiori o uguali ad euro 50,00
3. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza la definizione agevolata non sarà considerata perfezionata.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non costituisce titolo per il rimborso di somme eventualmente già versate alla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 6 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento ovvero nell'ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo messi comunali ovvero posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento per il recupero integrale delle somme per tributo, sanzioni ed interessi, entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

Articolo 7 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente i termini per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entra in vigore alla data della pubblicazione della deliberazione di consiglio comunale che lo approva all'albo pretorio comunale.
2. Il Dirigente dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari a garantire la massima diffusione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, anche a mezzo Internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali.